

REGOLAMENTO ORGANICO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARBITRI PALLAPUGNO A.S.D.



Approvato dall'Assemblea Ordinaria ANAP A.S.D.

il 6 settembre 2020

Approvato dal Consiglio Federale della FIPAP

il _____

NORME GENERALI

L'ANAP A.S.D., Associazione Nazionale Arbitri Pallapugno A.S.D., in attuazione dello Statuto associativo, con particolare riguardo agli artt. 1 e 2, attraverso la propria organizzazione, persegue la realizzazione delle proprie finalità istituzionali per mezzo degli organi e dei soggetti in essa contenuti.

Art. 1 - Potestà regolamentare

1. L'ANAP adotta i propri regolamenti in conformità al proprio Statuto, allo Statuto della FIPAP, ai principi informatori eventualmente emanati dal Consiglio Federale, allo Statuto ed agli indirizzi del CONI ed alla normazione vigente.
2. Il presente Regolamento Organico regola l'attività degli ufficiali di gara all'interno dell'Associazione e degli stessi nei confronti della FIPAP, deve essere approvato dall'assemblea Ordinaria Anap e dal Consiglio Federale Fipap.
3. Il Consiglio Direttivo è l'organo autorizzato a modificare questo regolamento ma l'esecutività può avvenire solo dopo l'approvazione dell'assemblea Anap e del Consiglio Federale Fipap.

Art. 2 - Potestà disciplinare

1. Gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIPAP per le violazioni delle norme federali.
2. Sono invece sottoposti alla giurisdizione domestica dell'ANAP per la violazione degli obblighi associativi specificatamente disciplinati dall'art.7 e seguenti e per la violazione delle norme secondarie interne.
3. Il Consiglio Direttivo deve segnalare alla Procura federale ogni notizia di presunta violazione di norme federali commesse da arbitri, nonché ogni presunta violazione di qualsiasi norma, anche associativa, commessa da arbitri in concorso con altro tesserato o società della FIPAP, nonché trasmettere alla stessa copia di eventuali atti di indagine già compiuti e di quanto comunque in suo possesso.

Art. 3 – Organi e Organismi Associativi

L'ANAP A.S.D. è composta da Organi e Organismi Associativi come previsto dallo Statuto artt. 7 e 15.

1. Sono Organi Associativi Centrali:

- a) l'Assemblea Nazionale degli Associati;
- b) il Presidente Nazionale;
- c) il Consiglio Direttivo;

2. Sono Organismi Associativi

- a) la Segreteria;
- b) l'Ufficio del Designatore Arbitrale;
- c) Le Commissioni;
- d) La Commissione Quadri Arbitrali;
- e) Le Sezioni ANAP.

Art. 4 – Soci

1. Sono soci dell'ANAP A.S.D. gli ufficiali di gara regolarmente tesserati alla FIPAP e possono essere soci tutti gli ex ufficiali di gara anche se non hanno più nessun rapporto con la Fipap.



2. Le quote sociali sono uguali per tutti e sono stabilite dal Consiglio Direttivo.
3. A carico dei soci ufficiali di gara ci sono le quote Federali stabilite dal Consiglio Direttivo.
4. Gli associati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti dell'ANAP sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme di giustizia sportiva.
5. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

DIRITTI, DOVERI E DIVIETI DEGLI ASSOCIATI

Art. 5 – Diritti

Gli Ufficiali di gara della pallapugno hanno il diritto di:

- a) avere tutte le facilitazioni che la FIPAP riuscirà ad ottenere da Enti pubblici e privati;
- b) esprimere il proprio parere in materia di controllo tecnico ed organizzativo delle partite;
- c) ricevere il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dei servizi da essi espletati, nella misura stabilita dal Consiglio Federale della FIPAP su proposta della ANAP A.S.D.;
- d) partecipare agli esami per il passaggio di categoria secondo le norme in proposito stabilite;
- e) vedersi contestare le eventuali mancanze di carattere tecnico comportamentale.

Art. 6 – Doveri

Gli Ufficiali di gara hanno il dovere di:

- a) tenersi aggiornati sullo Statuto e i Regolamenti della FIPAP e dell'Associazione ed ogni altra norma o disposizione emanata dagli Organi Federali, ed osservare gli stessi;
- b) dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine e moralità;
- c) astenersi dall'adire vie legali contro terzi appartenenti all'organizzazione federale, salvo il caso di espressa autorizzazione concessa dal Consiglio Federale su richiesta avanzata tramite il Consiglio Direttivo;
- d) svolgere i servizi per i quali vengono designati dagli Organi competenti, salvo i casi di giustificato impedimento o di forza maggiore;
- e) conservare il segreto d'ufficio relativo ad eventuali deliberazioni assunte nelle riunioni;
- f) instaurare con i Colleghi un rapporto di leale e schietta collaborazione in qualsiasi contesto siano coinvolti;
- g) tenere i contatti con l'Associazione di appartenenza;
- h) versare la quota di tesseramento ANAP A.S.D. comprensiva della quota prevista dalla FIPAP;
- i) indossare la divisa regolamentare secondo le disposizioni emanate dall'Associazione. La divisa dovrà essere indossata esclusivamente nelle gare ufficiali;
- l) gli associati hanno il dovere di informare tempestivamente la Segreteria dell'Associazione di eventuali variazioni di residenza o di indirizzo, anche temporanee;
- m) gli Associati hanno – altresì - il dovere di prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive. In caso di violazione i tesserati sono ineleggibili e assoggettati al ritiro tessera.

Art. 7 – Divieti

Agli Ufficiali di gara è fatto divieto:

- a) di svolgere (esclusi gli arbitri aggregati) attività agonistica e tecnica all'interno di una società, dirigenziale e collaborativa presso società pallonistiche, che praticano cioè l'attività della pallapugno e delle sue Specialità Affini, anche non affiliate alla FIPAP. Lo svolgimento delle suddette attività porta alla immediata decadenza della qualifica di Ufficiale di gara;



- b) di rappresentare società pallonistiche a qualsiasi titolo e di intrattenere con le stesse rapporti di lavoro dipendente, rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di società partecipate o amministrate e rapporti libero professionali non occasionali;
- c) di esprimere giudizi in pubblico sull'operato dei propri colleghi associati;
- d) di fare dichiarazioni in luogo pubblico anche a mezzo e-mail o propri siti internet, di partecipare a gruppi di discussione, mailing list, forum, blog, social o simili, di fare dichiarazioni in qualsiasi forma e di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell'ANAP.

È demandata ad un addetto alla comunicazione, designato dal Direttivo e scelto tra gli associati, qualsiasi tipo e forma di dichiarazione sulle prestazioni espletate da un arbitro, solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare dei singoli tesserati.

Art. 8 – Assemblea

1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria, valida per l'elezione del Consiglio Direttivo, è indetta alla scadenza del quadriennio olimpico e dopo la disputa dei Giochi Olimpici estivi.
2. L'Assemblea è il massimo organo della ANAP A.S.D., ad essa spettano poteri deliberativi e le sue decisioni sono vincolanti.
3. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
4. La convocazione e le attribuzioni sono regolate dagli artt. 8 e 9 dello Statuto ANAP A.S.D.
5. L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata subito dopo quella ordinaria o viceversa purché risultino distinti gli ordini del giorno e gli aventi diritto a voto.
6. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da un suo sostituto, che ne assume la presidenza provvisoria.
7. Il Presidente ANAP A.S.D., o un suo sostituto, prende atto della relazione della Commissione Verifica Poteri e procede alla risoluzione di eventuali controversie, insorte in sede di verifica, relative alla partecipazione ed al diritto a voto, che vengono decise dall'Assemblea con votazione a maggioranza semplice e con l'astensione della parte interessata.
8. Subito dopo, su invito del Presidente provvisorio, i delegati aventi diritto al voto procedono alla nomina del Presidente dell'Assemblea che può aver luogo per acclamazione.

Art 8. bis - Compiti del Presidente dell'Assemblea - Svolgimento dei lavori

1. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di:
 - a) dirigere i lavori dell'Assemblea stessa secondo le norme dell'Ente Affiliante;
 - b) concedere o togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - c) fissare la durata massima ed il numero degli interventi;
 - d) determinare il sistema di votazione tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 8 dello Statuto ANAP A.S.D. definendo il tempo massimo per l'espletamento delle operazioni di voto;
 - e) proclamare gli eletti dopo le votazioni, verificando il verbale e sottoscrivendolo;
 - f) dichiarare chiusa l'Assemblea una volta esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - g) controllare la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalidare tutti gli atti ad essa relativi.
2. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa e di sottoscriverlo.
3. Il verbale dell'Assemblea Generale fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte. Il verbale firmato dal presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori è redatto entro 15 giorni



e conservato presso la Sede Sociale. Ciascun partecipante avente diritto di voto ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

Art. 9 – Eleggibilità e incompatibilità

1. I requisiti di eleggibilità sono quelli previsti dall'art. 11 dello Statuto.
2. Le incompatibilità sono quelle previste tassativamente dall'art. 12 dello Statuto.
3. Le cariche di Presidente e di Consigliere hanno una durata di quattro anni e cessano in ogni caso allo scadere del quadriennio olimpico.

Art. 10 – Presentazione delle Candidature

Le candidature alle cariche associative devono essere depositate, nei competenti uffici di segreteria, entro le ore 12 del quinto giorno antecedente la data di effettuazione delle Assemblee.



Art. 11 – Verifica Poteri

1. Commissione Verifica Poteri, Commissione Scrutinio - competenze

1. La Commissione Verifica Poteri è costituita, in ogni Assemblea Elettiva, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 10 dello Statuto; il Presidente e gli altri due suoi membri saranno nominati dal Consiglio Direttivo al momento dell'indizione dell'Assemblea.
2. La Commissione Verifica Poteri è organo permanente dell'assemblea; si insedia almeno un'ora prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea stessa e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.
3. La Commissione Verifica Poteri inappellabilmente provvede al controllo dei diritti a voto.
4. La Commissione Verifica Poteri redige un verbale e, in apertura di assemblea, riferisce su tutte le posizioni che ha considerato irregolari ai fini della partecipazione e del diritto a voto, nonché su tutte le eventuali contestazioni relative. Constata i quorum *previsti* per l'Assemblea Generale.
5. La Commissione Scrutinio è composta da un Presidente e da 2 membri effettivi. È nominata dall'Assemblea, svolge tutte le operazioni di scrutinio e redige il relativo verbale.
6. I membri della Commissione Scrutinio, costituita secondo quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto, non possono essere designati tra i candidati alle cariche associative.

2. Commissione Verifica Poteri: adempimenti preliminari

1. La Segreteria Generale, all'atto dell'insediamento della Commissione Verifica Poteri, consegna alla stessa:
 - a) il modulo del verbale per le operazioni di scrutinio;
 - b) l'elenco dei soggetti aventi diritto a voto;
 - c) l'elenco dei soggetti aventi diritto a partecipazione senza diritto a voto;Inoltre in caso di Assemblea Elettiva:
gli elenchi dei candidati, distinti per le diverse elezioni.
2. La Commissione Verifica Poteri, all'atto del suo insediamento nella sede, data ed ora fissati, inizia le procedure di propria competenza:
 - a) compila il verbale per quanto dallo stesso previsto nel corso delle operazioni preliminari; appone il timbro della ANAP A.S.D. e vidima per ogni distinta votazione tante schede quanti sono gli aventi diritto a voto;
 - b) affigge all'esterno ed all'interno del seggio elettorale gli elenchi dei candidati alle diverse elezioni, ricevuti dalla Segreteria Generale.
3. terminate le operazioni di cui al precedente comma 2, la Commissione Verifica Poteri, all'ora fissata nell'avviso di convocazione, dichiara aperte le procedure di verifica poteri e consente l'accesso degli aventi diritto a voto e degli aventi diritto a partecipazione senza diritto di voto.
4. La Commissione Verifica Poteri effettuato il controllo sul numero degli aventi diritto al voto, rimette al Presidente dell'Assemblea un verbale riepilogativo delle operazioni di verifica poteri.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente Nazionale e dai Consiglieri eletti dall'Assemblea e dai candidati presidente esclusi che hanno ottenuto almeno 2/10 degli aventi diritto al voto.
Il Consiglio stesso nomina nella sua prima riunione un Vice Presidente Vicario che dura in carica quanto il Presidente e avrà funzioni di sostituto dello stesso.
I Candidati Presidente esclusi facente parte del Consiglio in caso di non accettazione della carica o in caso di dimissioni, non verranno sostituiti e possono essere nominati *Vice Presidente Vicario*.
I compiti del Consiglio Direttivo sono quelli previsti dall'art.13 dello Statuto.



Art. 13 – Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della ANAP A.S.D.
2. I poteri e le attribuzioni del Presidente sono tassativamente previsti dall'art. 14 dello Statuto. Il Presidente, con provvedimento formale, può delegare ai Consiglieri le proprie attribuzioni per la trattazione di particolari problemi di ordinaria amministrazione nonché per la partecipazione ad organi o commissioni interne o esterne.
3. In caso di assenza temporanea o impedimento le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.
4. Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo che resterà comunque in regime di *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione, unitamente al Presidente, secondo quanto disposto all'art. 13 dello Statuto.
5. Il Presidente con la qualifica di Arbitro Nazionale può essere designato ad arbitrare in qualunque categoria ad esclusione delle semifinali e finali di serie A e B.
6. Il Presidente con la qualifica di Arbitro Nazionale non può far parte della Commissione Quadri ma deve nominare un sostituto.
7. Il Presidente non può svolgere l'incarico di Designatore Arbitrale ma può sostituirlo per brevi periodi seguendo le sue disposizioni in qualità di Vice Designatore Arbitrale.

Art. 14 – Segreteria

1. Il funzionamento amministrativo, burocratico e organizzativo dell'ANAP A.S.D. è assicurato dalla Segreteria, istituita presso la sede centrale. La Segreteria è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, e deve operare secondo principi di imparzialità e trasparenza. La segreteria espletterà le funzioni previste dall'art.16 dello Statuto. Il segretario nel caso sia un arbitro in attività non può essere nominato come segretario della Commissione Quadri ma può presiedere tutte le altre commissioni istituite.

Art. 15 – Ufficio del Designatore Arbitrale

- L'ufficio del designatore Arbitrale è composto dal Designatore Arbitrale Unico e dal suo Vice Designatore nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.
- È compito del Designatore designare e coordinare la presenza degli arbitri agli incontri delle varie Specialità Sferistiche presenti nell'art. 1 dello Statuto FIPAP, secondo quanto definito dal predisposto Regolamento delle Designazioni Arbitrali.
- Il Designatore Arbitrale avendo i requisiti richiesti (corso, visita medica ecc.) può svolgere le funzioni di Osservatore Arbitrale ove sussistano i requisiti per tale ruolo e può arbitrare esclusivamente le Specialità Affini e i Meeting giovanili.

Art. 16 – Commissioni

- Il Consiglio Direttivo, in attuazione delle norme statutarie, può istituire commissioni per un più efficiente sviluppo delle attività associative, stabilendone la durata e la composizione.

Art. 17 – Commissione Quadri

- La commissione è formata dal Presidente ANAP, dal designatore arbitrale, dal Responsabile degli Osservatori e dal componente nominato dal Consiglio Direttivo.

1. Il Responsabile degli Osservatori e il quarto componente della commissione quadri sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.



2. Nel caso che il Presidente ANAP svolga la funzione di Arbitro Nazionale egli stesso indicherà il suo sostituto.
3. Il Responsabile degli Osservatori svolgerà l'incarico di Presidente della Commissione Quadri e ha il compito di coordinare e designare gli Osservatori Arbitrali.
4. La Commissione Quadri ha il compito di predisporre le graduatorie annuali degli arbitri effettivi e di fornire degli stessi l'inquadramento per la direzione delle gare delle serie dei campionati sferistici (A-B-C-Giovanili) nel numero concordato con il Designatore Arbitrale e il Consiglio Direttivo.
5. Inoltre, la Commissione dovrà fornire ad ogni inizio stagione l'elenco degli associati che sono ritenuti idonei per svolgere attività di Osservatore.
6. La Commissione potrà proporre al Consiglio Direttivo eventuali colleghi anziani da inserire tra gli arbitri benemeriti, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
7. La Commissione dura in carica per il quadriennio olimpico e assume le decisioni collegialmente e comunque, in caso di parità di voti, prevalente sarà il voto del Presidente della Commissione Quadri.
8. Il segretario è nominato dal Presidente della Commissione e non può essere un arbitro in attività.
9. La Commissione Quadri si dovrà riunire, redigendo apposito verbale redatto dal Segretario e inviato al Consiglio Direttivo, almeno tre volte a stagione sportiva. La commissione dovrà funzionare in osservanza con i principi di inquadramento e utilizzo degli arbitri disposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 –Sezioni ANAP

L'ANAP istituisce sul territorio nazionale delle sue Sezioni.

1. Le sezioni ANAP possono essere:
 - a) Provinciali,
 - b) Territoriali.
2. Le Sezioni territoriali sono costituite nelle aree geografiche definite dal Consiglio Direttivo, nella sua ultima seduta quadriennale, dove siano presenti almeno 8 tesserati con diritto di voto.
3. Organo della Sezione è il Consiglio di Sezione, composto dal delegato al Consiglio Direttivo, e dagli Ufficiali di gara tesserati in Fipap della Sezione.
4. Assolve ai compiti necessari per lo sviluppo dell'organizzazione dell'Associazione nell'ambito territoriale di competenza e nei limiti delle attribuzioni assegnate dal Consiglio Direttivo.
5. Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Regolamento.
6. In una provincia ove siano presenti più di 15 tesserati con diritto di voto possono essere costituite più sezioni territoriali definite dal Consiglio Direttivo nella sua ultima seduta quadriennale, o quando nel corso del medesimo quadriennio si raggiunga il numero indicato dal presente comma.
7. Nel caso in cui si reputi necessaria l'istituzione di una nuova Sezione, il presidente ANAP ha il compito di convocare la prima Assemblea della Sezione per l'elezione del nuovo delegato, il quale entrerà a far parte anche del Consiglio Direttivo ANAP.

Art. 19 – Presentazione Candidature

Le candidature alle cariche associative devono essere depositate, nei competenti uffici di segreteria, entro le ore 12 del quinto giorno antecedente la data di effettuazione delle Assemblee.

Art. 20 – Inquadramento Arbitri

1. Nella categoria degli Arbitri di pallapugno si accede mediante esami.



2. Possono essere ammessi nella categoria i cittadini italiani, o stranieri con residenza in Italia, in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto.

Art. 21 – Categorie Arbitrali

Gli Arbitri di pallapugno si suddividono per categoria:

- Arbitri Internazionali
- Arbitri Nazionali
- Arbitri Aspiranti
- Arbitri Aggregati

a) Gli arbitri internazionali sono tali a seguito della nomina da parte delle Commissioni Tecniche Internazionali delle varie Federazioni alle quali la FIPAP è affiliata e successiva alla proposta del direttivo ANAP;

b) Gli Arbitri Nazionali ricoprono detto ruolo al superamento del periodo di Arbitro Aspirante su parere della Commissione Quadri;

c) Sono considerati Aspiranti Arbitri coloro i quali partecipano ai corsi per arbitri;

d) Sono considerati Arbitri Aggregati coloro che, nella qualità di tesserati atleti in attività, avanzino istanza per poter arbitrare gare delle serie Giovanili;

e) Gli Arbitri Aggregati che si trovano nella condizione prevista dal precedente comma, come tesserati atleti, sono autorizzati ad arbitrare gli incontri Giovanili (Promozionali e Pulcini) previsti da una eventuale apposita delibera federale e previo un corso base tenuto dall'Anap;

f) L'inserimento nella categoria di Arbitro Aggregato è limitato per soli due anni e per i tesserati atleti che abbiano compiuto 16 anni e non abbiano superato i 20 anni;

g) Al superamento dell'esame di abilitazione, gli Arbitri Aspiranti possono svolgere il proprio compito come Giudice di Linea ed arbitro delle serie Giovanili;

h) Gli Arbitri Internazionali possono essere designati per arbitrare in tutte le specialità sferistiche e specialità affini;

i) Gli Arbitri Nazionali possono essere designati per arbitrare nelle Specialità Affini su parere della Commissione Quadri.

Art. 22 - Ruoli Arbitrali

Gli Arbitri di pallapugno possono essere:

a) IN RUOLO, fino al compimento del 60° anno di età.

Successivamente, possono continuare il proprio compito previo parere della Commissione Quadri e del superamento della Visita di Idoneità secondo la tabella sottostante.

- Per la Serie "A" l'età massima è fino a tutto l'anno solare in cui si compiono i 59 anni.
- Per la Serie "B" l'età massima è fino a tutto l'anno solare in cui si compiono i 65 anni.
- Per la Serie "C" l'età massima è fino a tutto l'anno solare in cui si compiono i 67 anni.
- Per le Giovanili l'età massima è fino a tutto l'anno solare in cui si compiono i 69 anni.

Si ricorda che si può arbitrare fino a queste età massime sempre su autorizzazione della Commissione Quadri e al superamento della visita di idoneità.

Superato il limite massimo di età si può continuare ad arbitrare nelle amichevoli, nelle Specialità affini e nella pantalera, nei Meeting, sempre su autorizzazione della Commissione Quadri e in possesso del certificato medico.

b) IN ASPETTATIVA, nei casi previsti dall'articolo 27 del presente Regolamento Organico.



Art. 23 – Corso da Aspirante Arbitro - Esami

1. In base agli iscritti ai corsi il Consiglio Direttivo stabilirà le modalità di effettuazione del corso, e nominerà gli addetti all'insegnamento.
2. Per poter frequentare il Corso da Aspirante Arbitro occorre:
 - a) aver compiuto il 16° anno di età e non aver superato il 52° nell'anno solare dell'esame;
 - b) possedere un titolo minimo di studio pari alla scuola dell'obbligo;
 - c) essere dichiarato attraverso visita medica idoneo a svolgere le funzioni di Arbitro di pallapugno;
 - d) presentare domanda al Consiglio Direttivo della ANAP, corredata da foto formato tessera, certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica, certificato di nascita, titolo di studio, certificato penale generale (o autocertificazione, ove prevista);
 - e) in caso di candidato minorenni è necessario presentare l'autorizzazione sottoscritta da chi ricopre la patria potestà.
3. La domanda di cui al comma precedente, lett. d), va presentata, nel rispetto delle modalità appositamente impartite, al Consiglio Direttivo ANAP il quale deciderà sull'accettazione o meno entro dieci giorni dalla data di presentazione. Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammesso ricorso, da presentarsi entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, al Consiglio Federale della FIPAP, il cui giudizio definitivo, dovrà essere emesso entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso.
4. Con l'accettazione della domanda il richiedente si intende automaticamente iscritto al corso teorico pratico di preparazione che dovrà frequentare per almeno i due terzi delle ore di lezione previste per essere ammesso agli esami.
5. Gli esami, che si svolgeranno con le modalità emanate, anno per anno, dall'ANAP, dovranno essere sostenuti davanti ad una Commissione formata da un dirigente federale, delegato dal Consiglio Federale, da un componente della Commissione Quadri in qualità di Presidente, un arbitro Nazionale, un Osservatore Arbitrale e da un componente del Direttivo ANAP, come componenti e da un Segretario (senza diritto di voto), tutti designati dal C.D. dell'ANAP.
6. La Commissione esaminatrice giudicherà idoneo o non idoneo il candidato.
7. L'esito degli esami dovrà essere reso noto ai candidati al termine della prova previa apposizione di firma sul verbale. Il candidato non idoneo può ricorrere entro dieci giorni al Consiglio Federale della FIPAP. È consentito al candidato non idoneo di ripresentarsi agli esami nella sessione successiva. Non potrà più essere ammesso agli esami il candidato che non ha superato la prova per due volte. Superati gli esami, si acquisisce il diritto ad essere inquadrato come Aspirante Arbitro che dura minimo un anno e massimo tre. Il passaggio nella categoria di Arbitro Nazionale avverrà su parere della Commissione Quadri.
8. Al termine del periodo di Aspirante Arbitro la commissione quadri può determinare la non idoneità dell'Aspirante Arbitro comunicandola al Consiglio Direttivo con relazione scritta che a sua volta la comunicherà al soggetto interessato. Avverso la decisione di rigetto della idoneità arbitrale è ammesso ricorso, da presentarsi entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, al Consiglio Federale della FIPAP, il cui giudizio definitivo, dovrà essere emesso entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso.
9. L'ingresso nella categoria di Arbitro Aspirante è perfezionato con il rilascio della prima tessera da parte della ANAP.

Art. 24 - Arbitri Benemeriti e Osservatori Arbitrali – Compiti

1. Arbitri Benemeriti

1. E' Arbitro Benemerito, come tale proclamato dal Consiglio Direttivo della ANAP, l'associato che non abbia subito alcun procedimento disciplinare e in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbia svolto attività tecnica maturando una anzianità appartenenza all'ANAP di almeno 25 anni;
- b) abbia assolto incarichi direttivi associativi, di elezione o di nomina;
- c) si sia reso particolarmente meritevole in relazione al contributo offerto all'Associazione o per altre speciali ragioni.

Gli Arbitri Benemeriti non possono essere in numero superiori a 5.

2. Osservatori Arbitrali

1. È Osservatore Arbitrale chi cessa di appartenere al ruolo di Arbitro Nazionale ed intende svolgere attività in tale ruolo.

- a) Entro la stagione sportiva immediatamente successiva al passaggio nella nuova categoria, deve superare una prova scritta ed orale di qualificazione, organizzata dal Presidente ANAP e dalla Commissione Quadri.
- b) L'inserimento nel ruolo di Osservatore Arbitrale è subordinato a quanto stabilito in merito all'appartenenza all'Associazione, in qualità di arbitro e con il vincolo di aver svolto il ruolo di Arbitro per almeno 10 anni.
- c) Nel caso non si abbia i requisiti descritti al punto b si può inoltrare domanda al Consiglio Direttivo elencando i motivi che verranno valutati nel primo Consiglio.
- d) Gli osservatori hanno l'obbligo di aggiornarsi sul regolamento e di partecipare alle riunioni indette dal loro Responsabile.

3. Compiti Osservatori Arbitrali

- a) Gli Osservatori Arbitrali hanno il dovere di accettare le designazioni da parte del Responsabile e di redigere il regolare rapporto e di spedirlo entro i 5 giorni successivi alla partita.
- b) L'osservatore presente alla partita anche se non designato è considerato in servizio, quindi se durante lo svolgimento della partita succedono delle situazioni rilevanti è tenuto a redigere il rapporto.
- c) Durante la stagione è buona cosa che l'osservatore compili dei rapporti in forma volontaria.
- d) L'Osservatore Arbitrale designato deve arrivare allo sferisterio secondo le indicazioni ricevute, presentarsi all'arbitro e ai responsabili delle società, avere un comportamento distaccato dal pubblico e osservare l'arbitro da diverse posizioni.
- e) I compiti degli Osservatori Arbitrali sono definiti nella riunione precampionato e dal competente regolamento Quadri Arbitrali.
- f) Il Consiglio Direttivo sentito il Responsabile degli Osservatori può, nel caso di diverse mancanze del punto 3, sospendere l'Osservatore e segnalarlo alla Commissione Disciplina.

Art. 25 – Tesseramento alla Fipap

1. Tutti gli Arbitri e gli Osservatori arbitrali sono Tesserati direttamente alla FIPAP e sono tenuti al rinnovo della tessera entro il 31 marzo di ogni anno, salvo proroghe espressamente concesse dal Consiglio Direttivo ANAP.

2. Il rinnovo dovrà essere perfezionato con il versamento della relativa quota alla Segreteria Generale e la consegna nei 15 giorni successivi dell'attestazione di pagamento.

3. L' inadempienza, nei termini previsti, a quanto sopra, può comportare la sospensione dai servizi per l'intero anno.



4. L'Arbitro e/o l'Osservatore che non rinnovi la tessera per due anni consecutivi viene dichiarato, in maniera inappellabile, definitivamente escluso dalla categoria".

Art. 26 – Perdita della qualifica di Arbitro

1. La qualifica di Arbitro si perde:

- a) per dimissioni regolarmente rassegnate ed accettate;
- b) per non rinnovo tessera Fipap per inidoneità tecnica o associativa, deliberato con motivazione dal Consiglio Direttivo e dallo stesso comunicati all'interessato e alla FIPAP;
- c) per sopravvenuta inidoneità fisica e/o psichica allo svolgimento dell'attività arbitrale, deliberato con motivazione dal Consiglio Direttivo e dallo stesso comunicati all'interessato e alla FIPAP;
- d) in caso di preclusione ai sensi di deliberazioni adottate dagli Organi di Giustizia.

Art. 27 - Congedi e Aspettative

a) Congedi: L'arbitro di cui ai precedenti articoli può richiedere al Consiglio Direttivo dell'ANAP dei periodi di congedo, i quali, nel corso dell'anno, non possono superare complessivamente i 60 giorni.

b) Aspettativa: Per motivi di salute o per altre motivate ragioni, può essere richiesta l'aspettativa per un massimo di sei mesi in un anno; eventuali deroghe a tale limite per particolari motivi (formazione professionale, gravi motivi familiari o di salute) saranno esaminate di volta in volta.

La richiesta di aspettativa motivata da ragioni di salute deve essere accompagnata da un certificato medico dal quale deve espressamente risultare la durata della impossibilità a svolgere servizi.

Nel caso di periodi di aspettativa di durata pari a due anni gli arbitri dovranno sostenere, per rientrare in servizio e in ruolo, un colloquio con la Commissione di esami di cui all'articolo 17 per accertarne il livello di aggiornamento tecnico e sarà inquadrato nella categoria che la stessa riterrà opportuna.

c) Gli Arbitri In Aspettativa non possono essere designati in servizio nelle partite.

d) Gli arbitri in congedo o in aspettativa, così come gli arbitri che intendono riassociarsi senza alcun ruolo attivo all'interno dell'Associazione, non hanno diritto alla Tessera Federale di Libero Ingresso negli impianti, qualora la FIPAP intenda emetterla a favore degli associati ANAP.

e) Nei casi sopra enunciati gli Arbitri in aspettativa o in congedo che hanno versato la quota associativa e Federale entro il 31 Marzo in qualunque momento possono sospendere il congedo o l'aspettativa comunicandolo al Consiglio Direttivo.

f) Gli arbitri in aspettativa che non versano la quota Associativa e Federale non possono rientrare nell'anno in corso.

g) L'Aspettativa sospende il periodo di attività arbitrale effettiva.

h) Gli Arbitri che per oltre due anni non svolgono attività Arbitrale per rientrare devono fare apposita domanda e avere i requisiti indicati nell'art. 23 del presente regolamento salvo i casi del punto i) di questo articolo.

i) Nel caso che un Arbitro sospenda l'attività arbitrale per espletare un compito di nomina o elettivo all'interno dell'Associazione, terminato il mandato previo colloquio con la commissione di esami può riprendere l'attività arbitrale qualunque sia stato il periodo di sospensione.

Art. 28 - Organi di disciplina in genere

1. Sono organi di disciplina dell'ANAP:

- a) la Commissione Nazionale di Disciplina di I grado;
- c) la Procura Arbitrale.



2. I componenti degli Organi di disciplina restano in carica per un quadriennio.
3. Per tutti i componenti degli Organi di disciplina, salvo deroga motivata e previa informativa alla FIPAP, vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche associative, e con lo svolgimento dell'attività tecnica. Dalla data di nomina a quella di cessazione dell'incarico restano congelati da incarichi tecnici di loro provenienza.
4. Gli Organi di disciplina, in ogni stato e grado del procedimento disciplinare ANAP, devono cooperare lealmente con gli Organi di giustizia federali.
5. I compiti degli Organi di Giustizia ANAP sono regolamentati da un apposito regolamento.

Art. 29 Entrata in vigore del Regolamento

1. Approvato dall'Assemblea dei Soci ANAP A.S.D. il 6 settembre 2020.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione del Consiglio Federale della Fipap nella seduta del _____.

_____ ÷ _____

